



COMUNE DI PALU'
(Provincia di Verona)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE,
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE
CENERI**

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 21/12/2015

INDICE

- ART. 1 – *Oggetto e finalità*
- ART. 2 – *Cremazione*
- ART. 3 – *Espressione della volontà alla cremazione*
- ART. 4 – *Istituzione del registro per la cremazione*
- ART. 5 – *Autorizzazione alla cremazione e al trasporto*
- ART. 6 – *Consegna e destinazione finale delle ceneri*
- ART. 7 – *Modalità di conservazione dell'urna cineraria*
- ART. 8 – *Conservazione dell'urna in ambito privato*
- ART. 9 – *Dispersione delle ceneri*
- ART. 10 – *Interramento dell'urna ai fini della dispersione delle ceneri*
- ART. 11 – *Cremazione di resti mortali*
- ART. 12 – *Cremazione di prodotti del concepimento*
- ART. 13 – *Deposito provvisorio*
- ART. 14 – *Norma finale*

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della Legge Regione Veneto n. 18 del 4 marzo 2010 (norme in materia funeraria), del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento di polizia mortuaria).

2. Le disposizioni del presente Regolamento integrano e si armonizzano, in quanto compatibili, con quelle del vigente regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera del Consiglio Comunale n.33del 27/05/2010, esecutiva.

Art. 2 – Cremazione

La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art. 3 – Espressione della volontà alla cremazione

La manifestazione di volontà alla cremazione avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, ovvero:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Art. 4 – Istituzione del registro per la cremazione

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dal personale dell'ufficio di Polizia Mortuaria, su modello predisposto dallo ufficio medesimo.

2. Nel registro vengono annotate, su richiesta dei cittadini residenti nel Comune di Palù, le modalità con le quali i cittadini medesimi hanno manifestato la volontà di essere cremati. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

3. Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del codice civile, il richiedente può consegnare l'atto contenente la propria volontà e l'indicazione dell'esecutore testamentario, al funzionario interessato, che lo conserverà in apposito fascicolo.

Qualora, al momento del decesso del dichiarante, l'esecutore testamentario sia deceduto, o irreperibile, o comunque non si attivi in tal senso, e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

4. Ai fini della redazione del testamento olografo, il Comune predispone un modello di dichiarazione.

5. L'ufficio preposto rilascerà ricevuta informando il cittadino che la norma sul registro di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 18 del 2010 vale solo nella Regione Veneto, e che nel caso di trasferimento di

residenza in altro Comune della Regione, lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, cessando l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Palù.

6. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 5– Autorizzazione alla cremazione e al trasporto

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione deve contenere l'indicazione dell'impianto che provvederà alla cremazione, del soggetto affidatario dell'urna cineraria e della destinazione finale delle ceneri.

3. L'autorizzazione alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.

4. Quando la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa funebre che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.

5. Il trasporto di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali e può essere eseguito anche dai familiari con mezzi propri.

Art. 6– Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna da parte del responsabile del forno crematorio al soggetto autorizzato risulta da apposito verbale redatto in triplice originale, indicante la destinazione finale delle ceneri. Un originale del verbale è conservato dal responsabile del servizio cimiteriale in cui è collocato l'impianto crematorio, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, e il terzo originale è consegnato all'affidatario dell'urna.

4. L'urna può essere consegnata all'esecutore testamentario nel caso il defunto abbia espresso tale volontà nelle proprie disposizioni testamentarie, o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione di cadaveri dei propri associati, nel caso il defunto abbia espresso tale volontà nell'atto di iscrizione all'associazione.

5. L'urna può essere consegnata, in assenza di espressa volontà manifestata dal defunto, al coniuge o al parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, che ne faccia richiesta.

6. Nel caso di richiesta di più parenti dello stesso grado, l'urna sarà affidata al soggetto individuato dalla maggioranza assoluta degli stessi.

Art. 7 – Modalità di conservazione dell'urna cineraria

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

1) la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro o di altre urne o cassette di zinco con resti mortali;

2) la durata della tumulazione è stabilita dal regolamento di polizia mortuaria vigente, secondo il tipo di manufatto;

3) la tumulazione, in loculo già occupato, dura per il periodo concessorio residuo;

b) Interrata in area cimiteriale:

1) L'urna cineraria, in materiale non biodegradabile, può essere interrata in apposita area cimiteriale per un periodo massimo di dieci anni.

2) Le urne cinerarie per l'interramento delle ceneri dovranno essere di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici quale cemento, vetroresina, plastica, di consistenza adeguata a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore dovrà essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata accidentale dei liquidi

3) Alla scadenza del periodo previsto, l'urna con le ceneri può essere trasferita in altra collocazione (celletta, loculo, tomba di famiglia) all'interno del cimitero o in altro cimitero o può essere richiesto l'affidamento della stessa. In mancanza di indicazioni da parte dei legittimati si procederà, decorso il periodo di deposito di cui al seguente art. 13, alla dispersione in cinerario comune.

4) E' consentito l'interramento dell'urna cineraria nella fossa dove risulta inumata la salma di un familiare del defunto, per il periodo concessorio residuo.

I servizi di tumulazione ed interramento delle urne cinerarie sono effettuati dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

c) Affidata, di cui al seguente Art. 8, per la conservazione in ambito privato.

Art. 8 – Conservazione dell'urna in ambito privato

1. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nei cimiteri possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati.

Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle singole celle cinerarie del cimitero comunale, devono avere destinazione stabile e offrire garanzie contro ogni profanazione.

2. Il Comune può autorizzare, su richiesta dei parenti, l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti presso una civile abitazione. L'urna deve essere conservata dall'affidatario sotto la sua diligente custodia, in luogo confinato e stabile (teca o nicchia o vano, di adeguate dimensioni), chiuso e destinato alla conservazione dell'urna stessa, tale da proteggerla da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Sono vietate le manomissioni dell'urna, dei suoi sigilli e dei dati identificativi del defunto. Il Comune potrà procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare, che saranno svolti dal personale appositamente incaricato dal Responsabile del servizio.

3. Il coniuge, o in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, deve presentare all'ufficiale di stato civile richiesta di autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri del parente utilizzando apposito modello predisposto dall'ufficio di stato civile, che dovrà contenere:

- la espressa volontà del defunto alla collocazione e conservazione delle ceneri nel sito richiesto;
- i dati anagrafici del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto al comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della legge n° 130 del 2001);
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte del Comune;
- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'ufficio di stato civile della variazione della residenza entro il termine massimo di trenta giorni;

4. L'ufficiale di stato civile rilascia l'autorizzazione di affidamento dell'urna contenente le ceneri della persona defunta, secondo il modello predisposto dall'ufficio di stato civile.

Art. 9 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001.

Se la dispersione riguarda le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori o, in mancanza, al tutore. Se si tratti di soggetto interdetto, la scelta è fatta dal tutore.

2. Nel Comune di Palù la dispersione è **consentita**:

a) all'interno del cimitero comunale in aree a ciò appositamente destinate, anche con interramento dell'urna biodegradabile;

- b) in aree naturali, pubbliche o private, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
- c) nei corsi d'acqua, a carattere pubblico o privato, nei tratti liberi da manufatti e natanti;
- Nei luoghi di dispersione delle ceneri, indicati nelle lettere b) e c), non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.
3. Nel Comune di Palù la dispersione è **vietata**:
- a) all'interno dei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- b) al vento;
- c) in edifici o altri luoghi chiusi;
- d) all'interno di parchi o giardini pubblici;
- e) in aree di terreno coltivate.
4. Per la dispersione in aree private o in acque private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree o acque private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
6. La dispersione in acqua è consentita mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
7. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
8. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
9. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
10. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
11. La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita con modalità diverse da quelle espresse in vita dal defunto configura il reato di cui all'art. 411 del codice penale.

Art. 10 - Interramento dell'urna ai fini della dispersione delle ceneri

1. L'interramento dell'urna, ai fini della dispersione delle ceneri, è consentita solo in area cimiteriale appositamente destinata.
2. L'urna dovrà essere di materiale biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro un periodo di inumazione di cinque anni.
3. E' consentita la dispersione delle ceneri mediante interramento nella fossa già occupata dalla salma di un familiare del defunto per il periodo concessorio residuo.
4. L'interramento delle ceneri in urne di materiale biodegradabile, costituendo una forma peculiare di dispersione, può essere eseguita solo per espressa volontà manifestata in vita dal de cuius, così come previsto al comma 1 del precedente articolo 9.
5. Il servizio di interramento dell'urna cineraria è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 11- Cremazione di resti mortali

La cremazione dei resti mortali, ossia di salme inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti anni, è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune di esumazione o di estumulazione, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. b), n. 3) della L. 130/2001, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

Art. 12 - Cremazione di prodotti del concepimento

L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la cremazione, è rilasciata dall' U.L.S.S.

Art. 13 - Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di sei mesi in un locale appositamente individuato presso il Cimitero comunale.
2. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio al cinerario comune.

Art. 14 - Norma finale

1. Sono abrogate le norme del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria in contrasto con quelle previste dal presente regolamento.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo al compimento del suddetto periodo.